

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1744)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 6<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 22 giugno 1966 (V. Stampato n. 3186)*

**presentato dal Ministro delle Finanze**

**(PRETI)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 25 giugno 1966*

Modifiche al testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

Nell'articolo 32 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, le parole « terzo » contenuta nel primo comma, e « quarto » contenuta nel secondo comma, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: « secondo » e « terzo ».

La disposizione del precedente comma non si applica per la rettifica e per l'accertamento d'ufficio dei redditi i cui termini per effetto del citato articolo 32 scadono il 31 dicembre dell'anno in corso e il 31 dicembre dell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

## Art. 2.

I termini di decadenza previsti dall'articolo 32 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, modificato dall'articolo 1 della presente legge, si applicano anche per l'accertamento dei redditi da assoggettare all'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni. Per le iscrizioni a ruolo si applicano, in deroga all'articolo 290 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, le disposizioni previste per le imposte dirette.

## Art. 3.

Dopo l'articolo 183 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, è inserito il seguente:

## Art. 183-bis.

*(Ruoli a carico di imprenditori falliti).*

« I ruoli di qualsiasi specie a carico di imprenditori falliti o sottoposti a liquidazione coatta amministrativa emessi successivamente alla sentenza dichiarativa del fallimento e della liquidazione, sono affidati all'esattore senza l'obbligo del non riscosso come riscosso. L'aggio a favore degli agenti della riscossione è liquidato nella misura ridotta del cinquanta per cento.

Incombono agli agenti medesimi tutti gli obblighi previsti per la tutela e la riscossione del credito.

Conclusa la procedura fallimentare o di liquidazione coatta amministrativa, si fa luogo, per gli importi non recuperati, al discharge ai sensi dell'articolo 97 del testo unico 15 maggio 1963, n. 858 ».